



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2015/878 del Consiglio, dell'8 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1352/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/879 del Consiglio, dell'8 giugno 2015, che attua l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 7
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/881 della Commissione, dell'8 giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 9

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2015/882 del Consiglio, dell'8 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/932/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen** 11
- ★ **Decisione (PESC) 2015/883 del Consiglio, dell'8 giugno 2015, che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)** 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Rettifiche

- * Rettifica della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014) 16**
- * Rettifica della decisione n. 1 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE — Serbia del 21 ottobre 2013 recante adozione del suo regolamento interno [2015/857] (GU L 135 del 2.6.2015) 16**
- * Rettifica all'adozione definitiva (UE, Euratom) 2015/367 del bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio 2014 (GU L 73 del 17.3.2015) 17**
- * Rettifica del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011) 23**

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/878 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1352/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2014/932/PESC attua la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2140 (2014) del 26 febbraio 2014, che riguarda misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen e dispone restrizioni all'ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone designate dal Comitato istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2140 (2014).
- (2) Il regolamento (UE) n. 1352/2014 ⁽²⁾ del Consiglio attua la decisione 2014/932/PESC.
- (3) Il 14 aprile 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2216 (2015), che estende la portata dei criteri di designazione e prevede un embargo sulla fornitura di armi destinate alle persone ed entità designate, o a beneficio delle stesse, e a coloro che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione nello Yemen, o a beneficio degli stessi. Con la decisione (PESC) 2015/882 del Consiglio ⁽³⁾, che modifica la decisione 2014/932/PESC, il Consiglio ha deciso di estendere di conseguenza la portata dei criteri di designazione.
- (4) Poiché alcune delle misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1352/2014,

⁽¹⁾ GU L 365 del 19.12.2014, pag. 147.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 60).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2015/882 del Consiglio, dell'8 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1352/2014 è così modificato:

1) all'articolo 1 è aggiunta la lettera seguente:

- «j) "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza»;

2) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

È vietato:

- a) fornire assistenza tecnica collegata ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio —, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell'elenco dell'allegato I;
- b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell'elenco dell'allegato I.»;

3) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

- «d) atti che violano l'embargo sulle armi imposto dall'articolo 1 della decisione 2014/932/PESC o che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/879 DEL CONSIGLIO**dell'8 giugno 2015****che attua l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1352/2014.
- (2) Il 14 aprile 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2216 (2015), che designa, tra l'altro, due ulteriori persone da sottoporre a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2015

*Per il Consiglio**Il presidente*

D. REIZNIECE-OZOLA

⁽¹⁾ GUL 365 del 19.12.2014, pag. 60.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

A. PERSONE

1. **Abdullah Yahya Al Hakim** (*alias*: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mùayyad).

Nome nella grafia originale: عبد الله يحيى الحاكم

Designazione: vicecapo del gruppo Huthi. **Indirizzo:** Dahyan, governatorato di Sàdah, Yemen. **Data di nascita:** a) intorno al 1985; b) tra il 1984 e il 1986. **Luogo di nascita:** a) Dahyan, Yemen; b) governatorato di Sàdah, Yemen. **Nazionalità:** yemenita. **Altre informazioni:** sesso: maschile. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 7.11.2014.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Abdullah Yahya al Hakim è stato incluso fra le persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014, a norma dei punti 11 e 15 dell'UNSCR 2140 (2014), perché è risultato conforme ai criteri per la designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione.

Abdullah Yahya al Hakim ha partecipato ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità nello Yemen, ad esempio ostacolando l'attuazione dell'accordo raggiunto il 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione, che prevede una trasmissione pacifica del potere nel paese, e ad atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.

A giugno 2014 Abdullah Yahya al Hakim avrebbe indetto una riunione per preparare un colpo di Stato contro il presidente yemenita Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim si è incontrato con comandanti militari e di sicurezza e capi di tribù; anche personalità partigiane fedeli all'ex presidente yemenita Ali Abdullah Saleh hanno assistito alla riunione, volta a coordinare gli sforzi militari per impadronirsi di Sanàa, la capitale dello Yemen.

In una dichiarazione pubblica del 29 agosto 2014, il presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha dichiarato che il Consiglio condannava le azioni delle forze comandate da Abdullah Yahya al Hakim che l'8 luglio 2014 hanno invaso Amran (Yemen), compreso il quartier generale della brigata dell'esercito yemenita. Al Hakim, che nel luglio 2014 ha guidato l'occupazione violenta del governatorato di Amran, era il comandante militare incaricato di prendere decisioni sui conflitti in corso nel governatorato di Amran e nel distretto di Hamdan (Yemen).

Dall'inizio di settembre 2014 Abdullah Yahya al Hakim è rimasto a Sanàa per sovrintendere alle operazioni militari in caso di inizio delle ostilità. Il suo ruolo consisteva, da un lato, nell'organizzare operazioni militari per far cadere il governo yemenita e, dall'altro, nel conquistare il controllo di tutte le vie di accesso e di uscita da Sanàa.

2. **Abd Al-Khaliq Al-Huthi** (*alias*: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus).

Nome nella grafia originale: عبد الخالق الحوثي

Designazione: comandante militare di Huthi. **Data di nascita:** 1984. **Nazionalità:** yemenita. **Altre informazioni:** sesso: maschile. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 7.11.2014.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Abd al-Khaliq al-Huthi è stato incluso fra le persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014, a norma dei punti 11 e 15 dell'UNSCR 2140 (2014), perché è risultato conforme ai criteri per la designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione.

Abd al-Khaliq al-Huthi ha partecipato ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità nello Yemen, ad esempio ostacolando l'attuazione dell'accordo raggiunto il 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione, che prevede una trasmissione pacifica del potere nel paese, e ad atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.

Alla fine di ottobre 2013, Abd al-Khaliq al-Huthi ha guidato un attacco a posizioni situate a Dimaj (Yemen) perpetrato da un gruppo di combattenti che indossavano la divisa dell'esercito yemenita. I successivi combattimenti hanno causato numerose perdite di vite umane.

Alla fine di settembre 2014, un numero imprecisato di combattenti non identificati sarebbe stato pronto ad attaccare sedi diplomatiche a Sanàa (Yemen), su ordine di Abd al-Khaliq al-Huthi. Il 30 agosto 2014 al-Huthi ha coordinato il trasferimento di armi da Amran a un campo di protesta a Sanàa.

3. Ali Abdullah Saleh (*alias*: Ali Abdallah Salih).

Nome nella grafia originale: علي عبد الله صالح

Designazione: a) presidente del partito del Congresso generale del popolo yemenita; b) ex presidente della Repubblica dello Yemen. **Data di nascita:** a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. **Luogo di nascita:** a) Bayt al-Ahmar, governatorato di Sanàa, Yemen; b) Sanàa, Yemen; c) Sanàa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. **Nazionalità:** yemenita. **N. passaporto:** 00016161 (Yemen). **N. di identificazione nazionale:** 01010744444. **Altre informazioni:** sesso: maschile. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 7.11.2014.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ali Abdullah Saleh è stato incluso fra le persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014, a norma dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014), perché è risultato conforme ai criteri per la designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione.

Ali Abdullah Saleh ha partecipato ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità nello Yemen, ad esempio ostacolando l'attuazione dell'accordo raggiunto il 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione, che prevede una trasmissione pacifica del potere nel paese, e ad atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.

In seguito all'accordo del 23 novembre 2011, appoggiato dal Consiglio di cooperazione del Golfo, Ali Abdullah Saleh ha lasciato la presidenza dello Yemen che esercitava da più di trent'anni.

Stando alle informazioni disponibili, dall'autunno del 2012 Ali Abdullah Saleh sarebbe diventato uno dei principali sostenitori delle azioni violente del gruppo Huthi nello Yemen settentrionale.

Gli scontri verificatisi a febbraio 2013 nella parte meridionale dello Yemen erano il risultato degli sforzi profusi da Saleh, da AQAP e dal secessionista meridionale Ali Salim al-Bayd per provocare disordini nello Yemen prima della conferenza sul dialogo nazionale del 18 marzo 2013. Più di recente, dal settembre 2014 Saleh si adopera per destabilizzare lo Yemen utilizzando altre persone per indebolire il governo centrale e creare un'instabilità sufficiente perché vi sia un rischio di colpo di Stato. Secondo una relazione presentata a settembre 2014 da un gruppo di esperti ONU per lo Yemen, gli interlocutori hanno dichiarato che Saleh sostiene le azioni violente di alcuni yemeniti fornendo finanziamenti e supporto politico, nonché garantendo che i membri del Congresso generale del popolo continuino a contribuire in vari modi alla destabilizzazione dello Yemen.

4. Abdulmalik al-Houthi

Altre informazioni: Leader del movimento Houthi dello Yemen. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 14.4.2015.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Malik Al Houthi è leader di un gruppo che ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen.

Nel settembre 2014 le forze Houthi hanno conquistato Sanàa e nel gennaio 2015 hanno tentato di sostituire unilateralmente il legittimo governo dello Yemen con un'autorità governativa illegittima dominata dagli Houthi. Al-Houthi ha assunto il ruolo di leader del movimento Houthi dello Yemen nel 2004 dopo la morte di suo fratello, Hussein Badreddin al-Houthi. Come leader del gruppo, Al-Houthi ha ripetutamente minacciato le autorità yemenite di ulteriori disordini se queste non avessero dato seguito alle sue richieste e ha arrestato il presidente Hadi, il primo ministro e membri importanti del gabinetto. Hadi è fuggito successivamente a Aden. Gli Houthi hanno lanciato poi un'altra offensiva contro Aden assistiti da unità militari fedeli all'ex presidente Saleh e a suo figlio, Ahmed Ali Saleh.

5. Ahmed Ali Abdullah Saleh

Altre informazioni: ha svolto un ruolo essenziale nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. Ahmed Saleh è figlio dell'ex presidente della Repubblica dello Yemen, Ali Abdullah Saleh. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 14.4.2015.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ahmed Ali Saleh si è adoperato per indebolire l'autorità del presidente Hadi, ostacolare i tentativi di Hadi di riforma delle forze militari e ostacolare la transizione pacifica dello Yemen verso la democrazia. Saleh ha svolto un ruolo chiave nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Dalla metà di febbraio 2013, Ahmed Ali Saleh ha fornito migliaia di nuovi fucili alle brigate della guardia repubblicana e a capi tribali non identificati. Le armi sono state inizialmente procurate nel 2010 e destinate a comprare la fedeltà dei beneficiari a fine di vantaggio politico in una data successiva.

Dopo che il padre di Saleh, l'ex presidente della Repubblica dello Yemen Ali Abdullah Saleh, ha lasciato la presidenza dello Yemen nel 2011, Ahmed Ali Saleh ha conservato il suo posto di comandante della guardia repubblicana dello Yemen. Poco più di un anno dopo Saleh è stato destituito dal presidente Hadi ma ha conservato un'influenza notevole in seno all'esercito yemenita anche dopo essere stato rimosso dal comando. Ali Abdullah Saleh è stato designato nel novembre 2014 dall'ONU ai sensi dell'UNSCR 2140.».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/880 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 2015****sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante le procedure di autorizzazione e di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») esistenti, l'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale saranno considerate controparti centrali qualificate tutte le CCP mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni.
- (2) Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha inoltre modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso CCP. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (3) Sia il periodo transitorio per i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 che il periodo transitorio per la notifica del margine iniziale di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 dovevano scadere originariamente il 15 giugno 2014.
- (4) L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio. È opportuno che tale proroga si applichi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione ⁽³⁾, in un primo tempo, e, successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ hanno già prorogato tali periodi transitori fino al 15 giugno 2015.
- (5) Il processo di autorizzazione per le CCP esistenti stabilite nell'Unione è in corso, ma non sarà completato entro il 15 giugno 2015. Per quanto riguarda le CCP esistenti stabilite in paesi terzi che hanno già presentato domanda di riconoscimento, non è stato ancora concesso loro alcun riconoscimento. La necessità di evitare perturbazioni ai mercati finanziari internazionali, che ha portato in precedenza alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le controparti centrali stabilite in paesi terzi, si ripresenterebbe pertanto dopo la scadenza della proroga del periodo transitorio fissato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014. Un'ulteriore proroga del periodo transitorio consentirebbe quindi agli enti stabiliti nell'Unione (o alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) di evitare un incremento significativo dei requisiti di fondi propri a causa della mancanza di CCP riconosciute stabilite in ciascuno di tali paesi terzi interessati che forniscono, in modo efficiente e accessibile, il tipo specifico di servizi di compensazione

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 165 del 4.6.2014, pag. 31).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 355 del 12.12.2014, pag. 6).

richiesti dagli enti dell'Unione. Pur essendo probabilmente soltanto temporaneo, tale incremento potrebbe potenzialmente comportare il ritiro degli enti che agiscono come partecipanti diretti in tali CCP e quindi causare perturbazioni nei mercati in cui esse operano. È pertanto necessaria un'ulteriore proroga di sei mesi dei periodi transitori.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi transitori di 15 mesi di cui rispettivamente all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 89, paragrafo 5 *bis*, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, già prorogati a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 dicembre 2015.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/881 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2015

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	46,1
	MA	114,3
	MK	68,9
	TN	138,3
	TR	83,9
	ZZ	90,3
0707 00 05	MK	39,4
	TR	106,6
	ZZ	73,0
0709 93 10	TR	128,9
	ZZ	128,9
0805 50 10	AR	111,5
	BO	147,7
	TR	67,0
	ZA	135,9
	ZZ	115,5
0808 10 80	AR	110,0
	BR	98,8
	CL	147,5
	NZ	139,7
	US	143,9
	ZA	123,6
	ZZ	127,3
	ZZ	127,3
0809 10 00	TR	263,7
	ZZ	263,7
0809 29 00	US	525,9
	ZZ	525,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2015/882 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2015

che modifica la decisione 2014/932/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/932/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 14 aprile 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2216 (2015), che, tra l'altro, impone un embargo sulle armi nei confronti di Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya Al Hakim, Abd Al-Khaliq Al-Huthi nonché delle persone ed entità designate dal Comitato istituito a norma del punto 19 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2140 (2014). Ciò lascia impregiudicato il divieto generale di mettere a disposizione risorse economiche, direttamente o indirettamente, a tali persone ed entità, o a beneficio delle stesse.
- (3) L'UNSCR 2216 (2015) sottolinea altresì che gli atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen possono anche includere le violazioni dell'embargo sulle armi o il fatto di impedire l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.
- (4) L'UNSCR 2216 (2015) designa due ulteriori persone da sottoporre alle misure restrittive imposte dai punti 11 e 15 dell'UNSCR 2140 (2014).
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/932/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/932/PESC è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è rinumerato come articolo 2 *bis* e al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«d) atti che violano l'embargo sulle armi o che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.»;
- 2) l'articolo 2 è rinumerato come articolo 2 *ter* e al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«d) atti che violano l'embargo sulle armi o che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.»;
- 3) (non riguarda la versione italiana)
- 4) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio — alle persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza delle

⁽¹⁾ Decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 147).

Nazioni Unite o dal Comitato istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2140 (2014), o a beneficio delle stesse, nonché a coloro che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione nello Yemen, o a beneficio degli stessi, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detti territori.

L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato della presente decisione.

2. Sono vietati:

- a) la prestazione di assistenza tecnica, formazione o di altra assistenza, compresa la fornitura di mercenari armati, in relazione ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio —, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1;
- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione per l'eventuale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la prestazione di assistenza tecnica o di altro tipo, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi i loro porti e aeroporti, tutti i carichi diretti nello Yemen, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti di cui sono vietati a norma della presente decisione la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.

2. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono — anche distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento — i prodotti di cui sono vietati a norma della presente decisione la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.

3. Gli Stati membri presentano senza indugio al Comitato delle sanzioni una prima relazione scritta sull'ispezione di cui al paragrafo 1, che indichi, in particolare, il motivo delle ispezioni, i risultati di tali ispezioni, se la cooperazione è stata fornita o meno e se erano presenti prodotti vietati. Inoltre, entro 30 giorni gli Stati membri presentano al Comitato delle sanzioni una successiva relazione scritta contenente elementi pertinenti relativi all'ispezione, al sequestro e allo smaltimento, nonché al trasferimento, compresa una descrizione dei prodotti, la loro origine e destinazione prevista, se tali informazioni non figurano nella relazione scritta iniziale.»

Articolo 2

L'allegato della decisione 2014/932/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA

ALLEGATO

I. Il titolo dell'allegato della decisione 2014/932/PESC è sostituito dal seguente:

«**Elenco delle persone ed entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafi 1 e 2.**».

II. Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2014/932/PESC:

«4. **Abdulmalik al-Houthi**

Altre informazioni: Leader del movimento Houthi dello Yemen. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 14.4.2015.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco fornita dal Comitato delle sanzioni:

Abdul Malik al-Houthi è leader di un gruppo che ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen.

Nel settembre 2014 le forze Houthi hanno conquistato Sanà e nel gennaio 2015 hanno tentato di sostituire unilateralmente il legittimo governo dello Yemen con un'autorità governativa illegittima dominata dagli Houthi. Al-Houthi ha assunto il ruolo di leader del movimento Houthi dello Yemen nel 2004 dopo la morte di suo fratello, Hussein Badreddin al-Houthi. Come leader del gruppo, al-Houthi ha ripetutamente minacciato le autorità yemenite di ulteriori disordini se queste non avessero dato seguito alle sue richieste e ha arrestato il presidente Hadi, il primo ministro e membri importanti del gabinetto. Hadi è fuggito successivamente a Aden. Gli Houthi hanno lanciato poi un'altra offensiva contro Aden assistiti da unità militari fedeli all'ex presidente Saleh e a suo figlio, Ahmed Ali Saleh.

5. **Ahmed Ali Abdullah Saleh**

Altre informazioni: ha svolto un ruolo essenziale nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. Ahmed Saleh è figlio dell'ex presidente della Repubblica dello Yemen, Ali Abdullah Saleh. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 14.4.2015.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco fornita dal Comitato delle sanzioni:

Ahmed Ali Saleh si è adoperato per indebolire l'autorità del presidente Hadi, ostacolare i tentativi di Hadi di riforma delle forze militari e ostacolare la transizione pacifica dello Yemen verso la democrazia. Saleh ha svolto un ruolo chiave nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Dalla metà di febbraio 2013, Ahmed Ali Saleh ha fornito migliaia di nuovi fucili alle brigate della guardia repubblicana e a capi tribali non identificati. Le armi sono state inizialmente procurate nel 2010 e destinate a comprare la fedeltà dei beneficiari a fine di vantaggio politico in una data successiva.

Dopo che il padre di Saleh, l'ex presidente della Repubblica dello Yemen Ali Abdullah Saleh, ha lasciato la presidenza dello Yemen nel 2011, Ahmed Ali Saleh ha conservato il suo posto di comandante della guardia repubblicana dello Yemen. Poco più di un anno dopo Saleh è stato destituito dal presidente Hadi, ma ha conservato un'influenza notevole in seno all'esercito yemenita anche dopo essere stato rimosso dal comando. Ali Abdullah Saleh è stato designato nel novembre 2014 dall'ONU ai sensi dell'UNSCR 2140.».

DECISIONE (PESC) 2015/883 DEL CONSIGLIO**dell'8 giugno 2015****che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/565/PESC ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2014/674/PESC ⁽²⁾. La decisione 2010/565/PESC cessa di produrre effetti il 30 giugno 2015.
- (2) Il 20 aprile 2015 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi che modifica e proroga la missione EUSEC RD Congo nella Repubblica democratica del Congo.
- (3) L'EUSEC RD Congo sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/565/PESC è così modificata:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Mandato

Al fine di consolidare i risultati conseguiti dall'EUSEC RD Congo e predisporre la transizione verso le FARDC una volta portato a termine l'impegno della politica di sicurezza e di difesa comune, l'EUSEC RD Congo:

- continua ad attuare e a monitorare la riforma delle FARDC mantenendo la fornitura della consulenza strategica, anche presso l'ispettorato generale, tenendo conto dei diritti umani e dell'integrazione di genere, assicurando nel contempo uno stretto coordinamento con gli attori pertinenti per il processo di transizione e il passaggio delle consegne;
- lavora con le autorità militari verso la sostenibilità del sistema di formazione militare, concentrandosi sulle scuole per ufficiali e sottufficiali, preparando nel contempo il processo di transizione e il passaggio delle consegne.

Per conseguire i suoi obiettivi l'EUSEC RD Congo opera conformemente ai parametri definiti nel concetto di gestione della crisi e nel piano della missione.»;

2) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2011 è pari a 12 600 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012 è pari a 13 600 000 EUR.

⁽¹⁾ Decisione 2010/565/PESC del Consiglio, del 21 settembre 2010, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (GU L 248 del 22.9.2010, pag. 59).

⁽²⁾ Decisione 2014/674/PESC del Consiglio, del 25 settembre 2014, che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (GU L 282 del 26.9.2014, pag. 24).

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2013 è pari a 11 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014 è pari a 8 455 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1° ottobre 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 4 600 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 è pari a 2 700 000 EUR.»;

- 3) l'articolo 9 bis è soppresso;
- 4) all'articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 30 giugno 2016».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2015.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2015

Per il Consiglio
Il presidente
D. REIZNIECE-OZOLA

RETTIFICHE**Rettifica della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014,
relativa all'ordine europeo di indagine penale**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 130 del 1° maggio 2014)

A pagina 24, allegato A, sezione C, seconda riga:

il numero «1» è soppresso.

**Rettifica della decisione n. 1 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE — Serbia del
21 ottobre 2013 recante adozione del suo regolamento interno [2015/857]**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135 del 2 giugno 2015)

In copertina e a pagina 35:

anziché: «Decisione n. 1 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE — Serbia del 21 ottobre 2013 recante adozione del suo regolamento interno [2015/857]»,

leggi: «Decisione n. 1/2013 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE — Serbia del 21 ottobre 2013 recante adozione del suo regolamento interno [2015/857]».

Rettifica all'adozione definitiva (UE, Euratom) 2015/367 del bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio 2014

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 73 del 17 marzo 2015)

Alle pagine 401 e 402, la tabella è sostituita dalla seguente:

«SPESE

Titolo	Denominazione	Bilancio 2014		Bilancio rettificativo n. 3/2014		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI	253 013 066	320 994 951			253 013 066	320 994 951
	Riserve (40 02 41)	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
		255 013 066	322 994 951			255 013 066	322 994 951
02	IMPRESE E INDUSTRIA	2 515 114 410	2 158 422 405			2 515 114 410	2 158 422 405
03	CONCORRENZA	94 449 737	94 449 737			94 449 737	94 449 737
04	OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE	13 839 015 158	11 290 667 447			13 839 015 158	11 290 667 447
05	AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	58 046 833 802	55 607 081 983			58 046 833 802	55 607 081 983
06	MOBILITÀ E TRASPORTI	2 867 184 572	1 003 421 856			2 867 184 572	1 003 421 856
07	AMBIENTE	407 273 961	345 906 574			407 273 961	345 906 574
08	RICERCA E INNOVAZIONE	6 198 702 491	4 090 645 420			6 198 702 491	4 090 645 420
09	RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE	1 637 393 330	1 065 238 820			1 637 393 330	1 065 238 820
10	RICERCA DIRETTA	419 601 970	414 982 955			419 601 970	414 982 955
11	AFFARI MARITTIMI E PESCA	949 186 023	735 433 493	- 3 701 500	p.m.	945 484 523	735 433 493
	Riserve (40 02 41)	115 342 000	42 775 000	- 71 000 000		44 342 000	42 775 000
		1 064 528 023	778 208 493	- 74 701 500		989 826 523	778 208 493
12	MERCATO INTERNO E SERVIZI	116 892 170	115 128 367			116 892 170	115 128 367
13	POLITICA REGIONALE E URBANA	33 073 249 094	43 017 623 117			33 073 249 094	43 017 623 117
14	FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE	157 040 580	132 361 974			157 040 580	132 361 974
15	ISTRUZIONE E CULTURA	2 820 016 221	2 420 679 427			2 820 016 221	2 420 679 427
16	COMUNICAZIONE	246 345 359	250 385 333			246 345 359	250 385 333
17	SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI	618 152 949	555 734 531			618 152 949	555 734 531
18	AFFARI INTERNI	1 201 387 424	765 344 466			1 201 387 424	765 344 466
19	STRUMENTI DI POLITICA ESTERA	732 731 450	517 534 455			732 731 450	517 534 455

Titolo	Denominazione	Bilancio 2014		Bilancio rettificativo n. 3/2014		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20	COMMERCIO	121 099 618	117 577 301			121 099 618	117 577 301
21	SVILUPPO E COOPERAZIONE	5 083 838 180	3 994 827 425			5 083 838 180	3 994 827 425
22	ALLARGAMENTO	1 519 904 352	948 883 056			1 519 904 352	948 883 056
23	AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE	1 006 460 596	1 106 531 677		248 460	1 006 460 596	1 106 780 137
24	LOTTA CONTRO LA FRODE	78 220 900	76 524 355			78 220 900	76 524 355
25	COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE	194 089 509	194 812 309			194 089 509	194 812 309
26	AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE	1 001 412 220	1 000 789 177			1 001 412 220	1 000 789 177
27	BILANCIO	95 779 570	95 779 570			95 779 570	95 779 570
28	AUDIT	11 632 266	11 632 266			11 632 266	11 632 266
29	STATISTICHE	131 883 729	130 895 146			131 883 729	130 895 146
30	PENSIONI E SPESE CONNESSE	1 449 531 000	1 449 531 000			1 449 531 000	1 449 531 000
31	SERVIZI LINGUISTICI	387 604 805	387 604 805			387 604 805	387 604 805
32	ENERGIA	933 444 642	653 022 040			933 444 642	653 022 040
33	GIUSTIZIA	203 409 105	185 843 405			203 409 105	185 843 405
34	AZIONE PER IL CLIMA	121 468 679	51 536 974			121 468 679	51 536 974
40	RISERVE	573 523 000	194 775 000	- 71 000 000		502 523 000	194 775 000
	Totale	139 106 885 938	135 502 602 817	- 74 701 500	248 460	139 032 184 438	135 502 851 277
	Di cui riserve (40 02 41)	117 342 000	44 775 000	- 71 000 000		46 342 000	44 775 000

A pagina 436 la tabella è sostituita dalla seguente:

«TITOLO 13

POLITICA REGIONALE E URBANA

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Bilancio rettificativo n. 3/2014		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE "POLITICA REGIONALE E URBANA"		82 299 094	82 299 094			82 299 094	82 299 094
13 03	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI	1	24 988 950 000	31 286 893 080	2 480 038		24 991 430 038	31 286 893 080
13 04	FONDO DI COESIONE (FC)	1	7 963 000 000	11 092 840 264			7 963 000 000	11 092 840 264
13 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PRAEDESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE		39 000 000	405 590 679	- 2 480 038		36 519 962	405 590 679
13 06	FONDO DI SOLIDARIETÀ	9	p.m.	150 000 000			p.m.	150 000 000
	Titolo 13 — Totale		33 073 249 094	43 017 623 117			33 073 249 094	43 017 623 117

Da pagina 437 a pagina 441 la tabella è sostituita dalla seguente:

**«TITOLO 13
POLITICA REGIONALE E URBANA**

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Bilancio rettificativo n. 3/2014		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI							
13 03 01	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 1 (2000-2006)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 02	<i>Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 03	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 1 (prima del 2000)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 04	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (2000-2006)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 05	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (prima del 2000)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 06	<i>Completamento di Urban (2000-2006)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 07	<i>Completamento dei programmi precedenti — Iniziative comunitarie (anteriori al 2000)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 08	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 09	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovative (prima del 2000)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 12	<i>Contributo dell'Unione al Fondo internazionale per l'Irlanda</i>	1.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 13	<i>Completamento dell'iniziativa comunitaria Interreg III (2000-2006)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Bilancio rettificativo n. 3/2014		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 14	<i>Sostegno a favore delle regioni confinanti con i paesi candidati — Completamento di programmi precedenti (2000-2006)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 16	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza</i>	1.2	p.m.	23 944 700 000			p.m.	23 944 700 000
13 03 17	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — PEACE</i>	1.2	p.m.	26 000 000			p.m.	26 000 000
13 03 18	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione</i>	1.2	p.m.	4 376 486 929			p.m.	4 376 486 929
13 03 19	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea</i>	1.2	p.m.	1 286 126 020			p.m.	1 286 126 020
13 03 20	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa</i>	1.2	p.m.	25 600 000			p.m.	25 600 000
13 03 31	<i>Completamento dell'Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico, nonché miglioramento delle conoscenze sulla strategia delle macroregioni (2007-2013)</i>	1.2	p.m.	1 600 000			p.m.	1 600 000
13 03 40	<i>Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione di convergenza (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 41	<i>Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione relativa alla competitività regionale e all'occupazione (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 60	<i>Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni meno sviluppate — Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"</i>	1.2	17 627 800 000	1 125 000 000			17 627 800 000	1 125 000 000
13 03 61	<i>Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"</i>	1.2	2 865 400 000	167 824 266			2 865 400 000	167 824 266

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Bilancio rettificativo n. 3/2014		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 62	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"	1.2	3 650 900 000	209 061 086			3 650 900 000	209 061 086
13 03 63	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate — Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"	1.2	209 100 000	13 000 000			209 100 000	13 000 000
13 03 64	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea		505 700 000	53 703 765	- 505 700 000	- 53 703 765		
13 03 64 01	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea	1.2			505 700 000	53 703 765	505 700 000	53 703 765
13 03 64 02	Partecipazione dei paesi candidati e candidati potenziali al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (IPA II)	1.2			2 480 038		2 480 038	p.m.
13 03 64 03	Partecipazione dei paesi del vicinato europeo al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (strumento europeo di vicinato, ENI)	1.2					p.m.	p.m.
	Articolo 13 03 64 — Totale parziale		505 700 000	53 703 765	2 480 038		508 180 038	53 703 765
13 03 65	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa							
13 03 65 01	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa	1.2	69 000 000	47 000 000			69 000 000	47 000 000
13 03 65 02	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 13 03 65 — Totale parziale		69 000 000	47 000 000			69 000 000	47 000 000
13 03 66	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Azioni innovative nell'ambito dello Sviluppo Urbano Sostenibile	1.2	50 100 000	p.m.			50 100 000	p.m.
13 03 67	Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico, nonché miglioramento delle conoscenze sulle strategie delle macroregioni 2014-2020	1.2	2 500 000	1 250 000			2 500 000	1 250 000

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Bilancio rettificativo n. 3/2014		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 68	Strategie macro-regionali 2014-2020 — Strategia dell'Unione europea per la regione Danubiana — Assistenza tecnica							
		1.2	2 500 000	1 250 000			2 500 000	1 250 000
13 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
13 03 77 01	Progetto pilota — Coordinamento a livello paneuropeo dei metodi di integrazione dei rom	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 02	Progetto pilota — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione a livello globale	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 03	Azione preparatoria — Promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 04	Progetto pilota — Recupero sostenibile delle periferie	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 05	Azione preparatoria — RURBAN — Partenariato per uno sviluppo urbano-rurale sostenibile	1.2	p.m.	549 014			p.m.	549 014
13 03 77 06	Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione su scala globale	1.2	p.m.	2 000 000			p.m.	2 000 000
13 03 77 07	Azione preparatoria — Definizione del modello di governance per la regione danubiana dell'Unione — Coordinamento migliore ed efficace	1.2	p.m.	1 000 000			p.m.	1 000 000
13 03 77 08	Progetto pilota — Verso una comune identità regionale, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze e eccellenza nella macroregione danubiana	1.2	p.m.	1 300 000			p.m.	1 300 000
13 03 77 09	Azione preparatoria sul Forum atlantico per la strategia atlantica dell'Unione europea	1.2	—	167 000			—	167 000
13 03 77 10	Azione preparatoria — Accompagnamento di Mayotte o di qualsiasi altro territorio potenzialmente interessato nel passaggio allo status di regione ultraperiferica	1.2	p.m.	400 000			p.m.	400 000

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Bilancio rettificativo n. 3/2014		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 77 11	Azione preparatoria — Erasmus per i rappresentanti eletti a livello locale e regionale	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 12	Azione preparatoria — Verso un'identità regionale comune, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana	1.2	1 800 000	800 000			1 800 000	800 000
13 03 77 13	Progetto pilota — Politica di coesione e sinergie con i fondi di ricerca e sviluppo: la "scala di eccellenza"	1.2	1 200 000	600 000			1 200 000	600 000
13 03 77 14	Azione preparatoria — Una strategia regionale per la regione del Mare del Nord	1.2	250 000	125 000			250 000	125 000
13 03 77 15	Azione preparatoria — Città del mondo: cooperazione tra l'UE e i paesi terzi in merito allo sviluppo urbano	1.2	2 000 000	1 000 000			2 000 000	1 000 000
13 03 77 16	Progetto pilota — Lo stato effettivo e desiderato del potenziale economico nelle regioni diverse dalla capitale greca Atene	1.2	700 000	350 000			700 000	350 000
	<i>Articolo 13 03 77 — Totale parziale</i>		5 950 000	8 291 014			5 950 000	8 291 014
	Capitolo 13 03 — Totale		24 988 950 000	31 286 893 080	2 480 038		24 991 430 038	31 286 893 080»

Rettifica del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58 del 3 marzo 2011)

A pagina 1, considerando 5:

anziché: «(5) La facoltà di modificare gli elenchi figuranti agli allegati II e III del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Libia e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati III e IV della decisione 2011/137/PESC.»

leggi: «(5) È opportuno che il potere di modificare gli elenchi figuranti agli allegati II e III del presente regolamento sia esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia concreta alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Libia e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati III e IV della decisione 2011/137/PESC.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT